CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

STATUTO

della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.13, del 18 dicembre 2020 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n.5, del 6 marzo 2025)

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI				**Pag. n. 3**
Art. 1	Denominazione e natura	Pag. n.	3	
Art. 2	Autonomia statutaria	Pag. n.	3	
Art. 3	Autonomia regolamentare	Pag. n.	4	
Art. 4	Sede e logo	Pag. n.	4	
Art. 5	Compiti e funzioni	Pag. n.	4	
Art. 6	Principi dell'azione amministrativa	Pag. n.	4	
Art. 7	Pari opportunità	Pag. n.	5	
Art. 8	Sistema camerale e forme di integrazione e cooperazione	Pag. n.	5	
PARTE II - GLI ORGANI				**Pag. n. 6**
Art. 9	Organi camerali	Pag. n.	6	
Art.10	Il Consiglio: composizione	Pag. n.	6	
Art.11	Competenze del Consiglio	Pag. n.	7	
Art.12	Consiglieri camerali	Pag. n.	8	
Art.13	Regolamento del Consiglio	Pag. n.	9	
Art.14	Funzionamento del Consiglio	Pag. n.	9	
Art.15	Commissioni consiliari	Pag. n.	10	
Art.16	La Giunta: composizione	Pag. n.	10	
Art.17	Competenze della Giunta	Pag. n.	10	
Art.18	Regolamento della Giunta	Pag. n.	12	
Art.19	Funzionamento della Giunta	Pag. n.	12	
Art.20	Membri di Giunta	Pag. n.	13	
Art.21	Il Presidente	Pag. n.	14	
Art.22	Vice Presidenti	Pag. n.	15	
Art.23	Mozione di sfiducia costruttiva	Pag. n.	16	
Art.24	Continuità amministrativa	Pag. n.	16	
Art.25	Incompatibilità	Pag. n.	16	
Art.26	Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. n.	17	
Art.27	Competenze del Collegio	Pag. n.	17	
PARTE III - GESTIONE				**Pag. n. 18**
Art.28	Ordinamento degli uffici e dei servizi	Pag. n.	18	
Art.29	Il Segretario Generale	Pag. n.	18	
Art.30	La dirigenza	Pag. n.	20	
Art.31	Sistemi di controllo interno	Pag. n.	20	
Art.32	Gestione finanziaria	Pag. n.	21	
Art.33	Partecipazioni della Camera di Commercio	Pag. n.	21	
Art.34	Aziende Speciali	Pag. n.	21	
Art.35	Obblighi dei rappresentanti nominati	Pag. n.	22	
Art.36	Altri strumenti di partecipazione	Pag. n.	22	
Art.37	Disciplina dei contributi	Pag. n.	23	
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI Art.36				**Pag. n. 23**
Art.38	Albo telematico camerale e notifica degli atti	Pag. n.	23	
Art.39	Revisione dello Statuto	Pag. n.	24	
Art.40	Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti	Pag. n.	24	
Art.41	Norma di rinvio	Pag. n.	24	
Allegato A) Logo della Camera di Commercio I.A.A.		Pag. n.	25	
Allegato B) Composizione del Consiglio camerale		Pag. n.	26	

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Denominazione e natura

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone-Latina (di seguito denominata Camera di Commercio) è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed, in quanto tale, Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118, quarto comma, della Costituzione funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza avendo come diretti interlocutori le Associazioni che concorrono alla costituzione del Consiglio camerale.

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e Latina, per effetto del D.M. 16 febbraio 2018, e la circoscrizione di competenza è composta dai territori delle Camere di Commercio accorpate e, dunque, delle province di Frosinone e Latina.

Art.2 - Autonomia statutaria

La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria.

Lo Statuto camerale è la carta fondamentale della comunità economica della circoscrizione territoriale di competenza e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

Il presente Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge 580, del 29 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, e con specifico riferimento alla peculiarità del sistema economico locale, stabilisce prioritariamente i criteri, i principi, i riferimenti ed i rapporti con le Associazioni della circoscrizione territoriale che concorrono alla costituzione del Consiglio camerale. Lo Statuto ed i Regolamenti camerali determinano i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli Organi nonché le forme di partecipazione.

Esso disciplina, tra l'altro:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
d) le forme di partecipazione.

Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuove entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di Commercio nonché delle aziende e degli organismi da essi dipendenti.

Lo statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art.3 - Autonomia regolamentare

La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale, eccezion fatta per i regolamenti che il presente statuto o la legge riserva espressamente alla competenza della Giunta. Essi sono adottati dall'organo camerale competente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure e maggioranze previste per la loro approvazione. Fino all'emanazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi quelli vigenti, purché non in contrasto con il presente Statuto o con la Legge.

Art.4 - Sede e logo

La Camera di Commercio ha sede legale in Latina e sede in Frosinone; la Giunta, sentito il Segretario Generale, può istituire e sopprimere uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza.

Il logo della Camera di Commercio è allegato al presente statuto (Allegato A).

Art.5 - Compiti e funzioni

La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni che rientrano nella propria competenza ai sensi della Legge n.580, del 29 dicembre 1993, e s.m.i., e quelle previste da altre disposizioni normative.

Adempie a tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione, anche pluriennale.

Attraverso la propria autonomia istituzionale, svolge le funzioni delegatele dallo Stato, dalla Regione e da altre Istituzioni pubbliche nazionali ed europee nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali, operando secondo criteri di sussidiarietà e complementarietà ai diversi livelli in relazione al territorio.

Art.6 - Principi dell'azione amministrativa

La Camera di Commercio conforma la propria azione ai seguenti principi generali:

a) indirizza l'azione amministrativa in modo efficiente ed efficace, garantendone il buon andamento, l'imparzialità, l'economicità e la qualità;
b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
c) assicura la trasparenza e riconosce il diritto di partecipazione, attraverso la circolazione delle informazioni, l'accessibilità dei documenti e l'intervento ai procedimenti degli utenti interessati;

d) attua il decentramento dei servizi sul territorio di competenza, garantendo anche la flessibilità delle relative forme di organizzazione;
e) promuove gli opportuni accordi ai fini della informatizzazione dei servizi e della loro auspicabile razionalizzazione nell'ambito del sistema telematico pubblico e/o privato;
f) promuove pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione alla vita politica-amministrativa.

Art. - 7 Pari opportunità

La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art.10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011, n.156.
In sede di elezione della Giunta, devono essere eletti componenti di entrambi i generi; laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.
In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 8 - Sistema camerale e forme di integrazione e cooperazione

La Camera di Commercio si riconosce nel sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle Camere di Commercio estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.
La Camera di Commercio può essere associata con le altre Camere di Commercio della Regione Lazio all'Unione Regionale delle Camere di Commercio allo scopo di esercitare congiuntamente

funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale.

La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali e regionali.

La Camera di Commercio può stipulare convenzioni e protocolli di intesa, promuovere e realizzare ogni iniziativa, anche nel quadro della programmazione negoziata e della relativa concertazione pubblica e privata, ritenuta idonea a perseguire i propri fini istituzionali, partecipare a patti territoriali e ad accordi di programma, indire e partecipare a conferenze di servizi, assumere partecipazioni societarie e comunque aderire ad altre forme organizzative idonee a perseguire i fini istituzionali.

PARTE II - GLI ORGANI

Art.9 -Organi camerali

Sono organi della Camera di Commercio:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.10 - Il Consiglio: composizione

Il Consiglio è composto da un numero di membri determinato secondo la normativa vigente. I componenti in rappresentanza dei settori economici sono designati dalle organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti; del Consiglio fanno parte anche tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Le organizzazioni imprenditoriali aventi titolo alle designazioni sono quelle aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso.

Ai fini di quanto previsto dall'art.7 del presente statuto, le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici, sono riportati nell'Allegato B) che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Consiglio dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento.

Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.
Almeno centottanta giorni prima della scadenza prevista, il Presidente della Camera di Commercio attiva le procedure per il rinnovo di cui al D.M. n.156, del 4 agosto 2011.
I parametri di riferimento (numero delle imprese, valore aggiunto, indice di occupazione e diritto annuale versato) per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, sono quelli pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
In caso di ritardo nel rinnovo, il Consiglio uscente è prorogato, così come il Presidente e la Giunta, secondo le disposizioni vigenti.
Il Consiglio continua a svolgere correttamente le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art.11 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo politico primario di Governo della Camera di Commercio, ne determina gli indirizzi generali, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuitigli dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
In particolare, il Consiglio adempie alle seguenti funzioni:

a) approva lo Statuto camerale, e le relative modifiche;
b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti, eccezion fatta per i regolamenti che il presente Statuto o la legge riservano espressamente alla competenza della Giunta;
c) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta;
d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dagli Enti di competenza;
e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività nonché i relativi aggiornamenti annuali;
f) approva il preventivo economico, predisposto dalla Giunta, nonché il relativo aggiornamento nei termini previsti dalle norme;
g) approva il bilancio d'esercizio con i relativi allegati, predisposto dalla Giunta nei termini previsti dalle norme;
h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati;
i) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative che quest'ultima è tenuta o ritiene di dover sottoporre alla sua attenzione; in tal caso, il

Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;

j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi Statali e Regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto;

k) può istituire Commissioni, ai sensi del successivo articolo 15, composte da membri del Consiglio stesso, con la collaborazione degli uffici camerali e con la possibilità di integrarle con componenti esterni, con il compito di procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera e con poteri istruttori, propositivi, di controllo e consultivi;

l) adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento di funzionamento, il Regolamento di funzionamento della Giunta, il regolamento sul funzionamento di organismi di nomina o designazione consiliare, nonché quelli di sua competenza previsti dalla legge.

Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art.12 - Consiglieri camerali

I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'intera economia della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, senza vincoli di mandato.

Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dall'apposito regolamento, ha diritto di: esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; chiedere notizie e chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale; intervenire nelle discussioni del Consiglio; ottenere dal Presidente e/o dal Segretario Generale le informazioni, la documentazione e copia degli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, anche relativi ad Aziende Speciali o ad Organismi partecipati, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso agli atti.

I Consiglieri camerali sono tenuti al segreto sul contenuto degli atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato.

Per quanto concerne la prescrizione di ogni eventuale azione di responsabilità e la non estensibilità agli eredi, si fa riferimento a quanto prescrive la legge.

I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'Organo collegiale e/o del Presidente.

I Consiglieri decadono dalla carica per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina o per la sopravvenienza di una delle cause ostative previste dalla Legge n.580/1993 e s.m.i., per gli altri casi previsti dalla legge, per dimissioni ovvero nel caso in cui non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; in quest'ultimo caso, il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Consiglio stesso.

Il Consigliere che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta, acquisita al Protocollo dell'Ente, al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato al momento della loro presentazione.
Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra, ivi comprese le dimissioni, e salvo il caso in cui sia richiesto il provvedimento di decadenza da parte del Consiglio, comporta l'automatica ed immediata decadenza del Consigliere interessato. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della sostituzione.
Il Consigliere subentrante scade con il mandato del Consiglio.
Ai Consiglieri camerali spetta un rimborso spese nei limiti previsti dalla legge.

Art.13 - Regolamento del Consiglio

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispone la legge ed il presente Statuto, dall'apposito Regolamento di funzionamento, adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.14 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il 31 luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica annuale ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
Il Consiglio si riunisce, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare e, periodicamente, per esercitare le funzioni di cui all'art.1, lettera h), del presente Statuto. Non è ammessa la delega di voto.
La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione (anche telegramma, fax o posta elettronica), viene spedita, quindici giorni prima della riunione, al domicilio dichiarato dai destinatari alla Camera di Commercio. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una maggioranza qualificata dalle disposizioni vigenti o dal presente Statuto.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, a meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi.
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale di Latina o la sede di Frosinone o altro luogo idoneo, ove se ne ravvisi la necessità; è possibile il collegamento in videoconferenza preventivamente autorizzato dal Presidente, salvi i casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto.

Le modalità di svolgimento delle sedute e delle forme di votazione sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente art.13.
Il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute di Consiglio, senza diritto di voto e con diritto di parola, esperti e personalità del mondo politico ed economico.

Art.15 - Commissioni consiliari

Il Consiglio camerale può istituire Commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, con la collaborazione degli uffici camerali e con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.
Tali Commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive; esse hanno carattere temporaneo.
Le finalità, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni possono essere disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio.

Art.16 - La Giunta: composizione

La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio.
La Giunta camerale, è composta dal Presidente e da un numero di 7 consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa vigente. Dei suddetti membri eletti, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La Giunta, salva l'ipotesi di sfiducia di cui all'art. 23, dura in carica, in coincidenza con la durata del Consiglio che l'ha eletta e decade in ogni caso di scioglimento del Consiglio, ovvero quando la maggioranza dei propri membri sia dimissionaria. In questo ultimo caso, l'intera Giunta rimane in carica per l'adozione dei soli atti urgenti ed indifferibili, sino al momento del suo rinnovo.

Art.17 - Competenze della Giunta

La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio e svolge le proprie funzioni nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, la Giunta adempie alle seguenti funzioni:

a) nomina tra i suoi componenti fino a tre Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente Vicario;
b) propone al Consiglio il proprio Regolamento di funzionamento;
c) predispone per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per l'attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio;

d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento e redige l'apposita relazione;
e) approva, nei termini di legge, il budget direzionale, su proposta del Segretario Generale;
f) adotta gli aggiornamenti del budget direzionale comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente;
g) su proposta del Segretario Generale approva l'utilizzo del budget direzionale con riferimento agli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo;
h) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e redige l'apposita relazione sull'andamento della gestione da allegare al progetto di bilancio;
i) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente e le sue eventuali variazioni;
j) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni nonché sulla costituzione e gestione di Aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
k) delibera l'istituzione o la soppressione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;
l) designa il Segretario Generale e, su proposta di questi, conferisce gli incarichi dirigenziali ivi compresa l'assegnazione delle funzioni vicarie;
m) verifica, avvalendosi delle strutture di controllo all'uopo istituite, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
n) riferisce al Consiglio, secondo i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei piani, annuale e pluriennale;
o) delibera la richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;
p) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione, o resistenza, alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
q) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV);
r) nomina, anche su eventuale proposta del Segretario Generale, il Conservatore del Registro Imprese;
s) delibera l'assunzione di mutui, previo parere del dirigente dell'area economico finanziaria in merito alla sostenibilità finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi;
t) adotta i provvedimenti relativi all'acquisto e all'alienazione di immobili;
u) delibera l'istituzione di Commissioni o Comitati, nominando i relativi componenti;
v) delibera l'adozione dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale e al piano occupazionale annuale;
w) determina la macro struttura organizzativa dell'Ente, individuando le Aree dirigenziali e il relativo valore economico, ai fini del trattamento economico accessorio;

x) delibera la designazione, la nomina o la revoca dei rappresentanti della Camera di Commercio in seno ad enti, società ed organismi vari;
y) approva il Sistema di misurazione e Valutazione della performance, previa acquisizione del parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV);
z) approva:
   - entro il 31 gennaio, il Piano della Performance (nonché, nel corso dell'esercizio, le eventuali variazioni) e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
   - entro il 30 giugno, la Relazione sulla Performance e il bilancio di genere eventualmente realizzato.

La Giunta, nei casi di urgenza, può deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è inserito, per la ratifica, nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio.
La Giunta, inoltre, adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente, ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti, ai sensi di legge.

Art.18 - Regolamento della Giunta

L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Camerale sono disciplinati dal regolamento di funzionamento, adottato dal Consiglio su proposta della Giunta.
In particolare, il regolamento della Giunta stabilisce: le modalità di convocazione; i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni; le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per la verbalizzazione e sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

La Giunta si riunisce presso la sede legale di Latina o altro luogo idoneo ove se ne ravvisi la necessità; è possibile il collegamento in videoconferenza preventivamente autorizzato dal Presidente, salvi i casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto. La Giunta camerale è convocata dal Presidente (o su suo ordine), che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto di eventuali argomenti posti alla sua attenzione dai componenti di Giunta. Il Presidente provvede, altresì, a convocare la Giunta in via straordinaria su richiesta di almeno quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Non è ammessa la delega di voto.
La convocazione, effettuata con le modalità di cui all'art.14, viene inviata almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La Giunta può essere convocata, in via d'urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima della seduta.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
Le votazioni avvengono in forma palese o, nel caso venga richiesto da almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto; nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.
Intervengono, altresì, dirigenti e funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente ovvero a richiesta della maggioranza dei membri di Giunta.

Art.20 - Membri di Giunta

I membri di Giunta esercitano collegialmente le proprie funzioni. Non è consentito delegare ai singoli membri funzioni di competenza della Giunta o del Presidente.
I membri di Giunta cessano dalla carica, oltre nell'ipotesi di cui all'art.23, nel caso di decadenza della Giunta ovvero per morte, decadenza dal mandato e dimissioni.
I membri di Giunta decadono dal mandato nel caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Consigliere ovvero se non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta. In questo ultimo caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio, convocato allo scopo, che provvede nella stessa seduta alla elezione del sostituto.
Le dimissioni dei membri di Giunta devono essere indirizzate al Presidente in forma scritta e acquisite al Protocollo dell'Ente; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato al momento della loro presentazione.
Nei casi di morte, decadenza dal mandato, salvo quella dichiarata dal Consiglio e dimissioni del membro di Giunta, il Segretario generale dà immediato avviso al Presidente perché provveda, senza ritardo, alla convocazione del Consiglio per la nomina del sostituto; quando le dimissioni riguardino la maggioranza dei membri di Giunta, all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio è iscritto il rinnovo dell'intera Giunta, conformemente alla previsione dell'art.16.
I componenti della Giunta che subentrano in corso di mandato cessano dalla carica al termine di durata del mandato della Giunta.

Art.21 - Il Presidente

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la rappresentanza legale ed istituzionale.

Esso è eletto secondo le modalità dell'art.16 della Legge n.580/1993 e s.m.i., entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, da effettuarsi, previa sospensione di 30 minuti, nella stessa seduta, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una quarta votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.

L'elezione è a scrutinio segreto; peraltro, il Consiglio, su proposta avanzata ed accolta ad unanimità, può procedere all'elezione con voto palese per acclamazione.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:

a) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
b) adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, inserendoli per la ratifica, nell'ordine del giorno della prima riunione successiva della Giunta;
c) nomina, revoca e designa, su conforme deliberazione della Giunta camerale, i rappresentanti camerali in società e organismi esterni;
d) formula proposte alla Giunta e al Consiglio nelle materie di competenza di tali organi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
    - predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività promozionale e di sostegno dei vari settori economici;
    - predisposizione dei progetti per la partecipazione alle iniziative di sostegno stabilite dall'Unione Europea;
    - costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;
    - realizzazione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale;
    - partecipazione, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, ad associazioni, enti, consorzi e società al fine di promuovere e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico;
    - istituzione di Camere arbitrali, di borse e sale di contrattazione, di laboratori chimico-merceologici;

- designazione, nomina o revoca di rappresentanti della Camera di Commercio in seno ad enti, società ed organismi vari.

Spettano altresì al Presidente le funzioni e le competenze attribuite espressamente da leggi e regolamenti.

Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece, su conforme delibera della Giunta camerale, incaricare singoli membri della Giunta o del Consiglio dello studio e dell'istruzione di fatti specifici, fermo restando che l'adozione degli eventuali provvedimenti rimane sempre di competenza della Giunta e/o del Consiglio.

Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e decade in ogni caso di scioglimento del Consiglio.

Il Presidente cessa dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 23, per morte, decadenza dal mandato e dimissioni.

Il Presidente decade dal mandato in caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Consigliere.

Le dimissioni del Presidente devono essere indirizzate al Consiglio in forma scritta, acquisite al protocollo dell'Ente, e sono irrevocabili.

Nei casi di morte, decadenza dal mandato e dimissioni del Presidente, il Segretario Generale dà immediato avviso al Vice Presidente Vicario (se la carica è vacante ad altro Vice Presidente, secondo quanto previsto dall'art.22, comma 1), perché provveda, senza ritardo, alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente, secondo le modalità di cui all'art.21 e tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.22, comma 2.

Il Presidente eventualmente eletto nel corso del mandato dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art.22 - Vice Presidenti

La Giunta camerale nomina, con votazioni distinte mediante voto palese, tra i suoi componenti fino a tre Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente Vicario, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni del Presidente sono assunte temporaneamente dal più anziano di età tra gli altri Vice Presidenti nominati.

Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario (se la carica è vacante l'altro Vice Presidente, secondo quanto previsto dal precedente comma) assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

Art.23 - Mozione di sfiducia costruttiva

Il Presidente e/o la Giunta possono altresì cessare dalla carica per mozione di sfiducia, approvata dal Consiglio, che può essere presentata solo:

a) qualora, entro i termini prescritti, non siano stati sottoposti all'esame del Consiglio camerale il preventivo economico o il bilancio d'esercizio;
b) per gravi e persistenti violazioni di legge, giudizialmente accertate, del presente Statuto o dei deliberati del Consiglio camerale nonché per attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di Commercio.

La mozione di sfiducia, nei confronti del solo Presidente o della sola Giunta ovvero dei due Organi congiuntamente, è presentata al Presidente, in forma scritta e acquisita al Protocollo dell'Ente, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio e oltre alle motivazioni, deve contenere le linee programmatiche proposte e i candidati a subentrare nei relativi incarichi. Essa è approvata a maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio.

Nel caso di approvazione della mozione nei confronti del Presidente, il nuovo Presidente è automaticamente insediato nelle proprie funzioni; nel caso di approvazione della mozione nei confronti della Giunta, nella stessa seduta si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art.24 - Continuità amministrativa

Salva l'ipotesi di nomina del commissario straordinario da parte dell'autorità amministrativa, in vacanza del Presidente, la rappresentanza legale della Camera compete al Vice Presidente Vicario; in vacanza anche di questi ad altro Vice Presidente, secondo quanto previsto dall'art.22, comma 1; in vacanza di Vice Presidenti al Consigliere camerale più anziano per età, in mancanza di Consiglieri in carica al Segretario Generale.

Ogni qualvolta il Consiglio debba essere convocato obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni o dello Statuto, in assenza, impedimento o inerzia dell'organo competente a provvedervi, provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.25 - Incompatibilità

Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio camerale non possono prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti interessi personali o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado ovvero nei casi di incompatibilità comunque previsti dalla legge; coloro che sono in una posizione di incompatibilità, non sono computabili nel numero legale e debbono allontanarsi dalla sala.

Art.26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.

Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel Collegio.

Per la composizione del Collegio si applica, altresì, l'art.7, quinto comma, del presente statuto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art.27 - Competenze del Collegio

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni delle leggi, del presente Statuto e del Regolamento normativo disciplinante la contabilità delle Camere di Commercio, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili.

Redige, inoltre, la relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

Il Collegio dei Revisori svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. Qualora riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità, ne da notizia al Presidente, che ne riferisce immediatamente alla Giunta ed al Consiglio.

In qualsiasi momento i Revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. I Revisori sono invitati ed hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni previste dalla legge e, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

PARTE III - GESTIONE

Art.28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Il personale opera secondo le norme della pubblica amministrazione, che prevedono lo svolgimento in autonomia dei compiti amministrativi. Il rapporto con gli Organi camerali non è di subordinazione gerarchica, ma di impegno nell'attuazione delle politiche ed indirizzi da essi stabiliti.

Gli Uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

L'organizzazione degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa indicati dal presente Statuto e nel quadro di riferimento costituito dalle esigenze del tessuto economico della circoscrizione territoriale di competenza, si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella gestione, di imparzialità, trasparenza e responsabilità di risultato, in rapporto al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole aree gestionali.

Art.29 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Giunta camerale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, nomina il Dirigente vicario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

L'esercizio delle funzioni del Segretario Generale risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza.

Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio di cui all'art.16 del D.Lgs. n.165/2001, funge da segretario degli Organi collegiali e coordina l'attività complessiva dell'Ente, garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi ricevuti. A tale fine dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti, traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.

Egli esercita le funzioni sancite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, esprimendo agli Organi collegiali pareri e proposte, con riferimento sia alla legittimità degli atti sia alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.

Egli svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

In particolare, al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) adozione degli atti a rilevanza esterna per l'attuazione dei programmi deliberati dalla Giunta camerale e l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle relative previsioni;

b) determinazione della struttura organizzativa, articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico;
c) assunzione dei provvedimenti individuali e generali in tema di gestione del rapporto di lavoro;
d) richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;
e) poteri di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dei dirigenti, con possibilità di surroga in situazioni inerziali al fine di assicurare l'unità operativa e di indirizzo tecnico operativo;
f) formulazione di proposte agli organi camerali di indirizzo politico in merito alla definizione dei progetti, dei regolamenti e delle direttive per l'attuazione dei programmi dell'ente nonché per la dotazione organica;
g) sulla base del budget direzionale approvato dalla Giunta, assegnazione ai dirigenti, con formale provvedimento, della competenza in ordine all'utilizzo e ai limiti delle risorse in esso previste;
h) anche su proposta dei responsabili di aree organizzative, adozione dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale in caso di variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi;
i) direzione e coordinamento della struttura incaricata del controllo di gestione;
j) supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione in occasione del controllo strategico;
k) deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di controllo e vigilanza sugli atti di competenza;
l) adozione delle misure organizzative che consentono la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività degli uffici;
m) presidenza, con facoltà di delega e fatte salve diverse disposizioni normative, delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e responsabilità delle relative procedure;
n) partecipazione alle riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di voto, con espressione del parere sulle questioni di legittimità e con facoltà di inserire a verbale sintetiche dichiarazioni sul merito delle questioni trattate;
o) redazione dei verbali delle adunanze (eventualmente assistito da un dirigente camerale e/o coadiuvato da un funzionario camerale, dallo stesso appositamente incaricato), pubblicazione e pubblicità degli atti e loro inoltro ove previsto agli organi di controllo;
p) istituzione dei servizi di cassa interni e conferimento, con propria determinazione, dell'incarico di cassiere (art.43, D.P.R. n.254/2005);
q) assunzione, con propria determinazione, degli oneri relativi alle spese di rappresentanza dell'Ente (art.63, D.P.R. n.254/2005);
r) presidenza con facoltà di delega delle gare per gli appalti di opere forniture e servizi;
s) promozione e resistenza alle liti e potere di conciliare e di transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
t) esercizio delle funzioni previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

u) disciplina delle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Il Segretario Generale, nei casi in cui si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art.25, deve allontanarsi dalla sala delle adunanze. In tutti i casi di sua assenza è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dirigente camerale con funzioni vicarie o, in assenza di quest'ultimo, il membro di Giunta più giovane di età.

Art.30 - La dirigenza

I Dirigenti, con riferimento agli incarichi loro conferiti in conformità all'assetto organizzativo previsto e nell'ambito degli obiettivi individuati in sede di programmazione complessiva dell'Ente, sono responsabili della conformità alle leggi degli atti adottati, della qualità dei servizi erogati e dell'economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all'area di competenza. Essi esercitano i compiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; adottano, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale in coerenza con le direttive generali emanate dalla Giunta, gli atti organizzativi degli uffici facenti capo all'area cui sono preposti o, comunque, funzionali al conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario Generale medesimo, provvedendo in piena autonomia alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite. Spetta comunque ai Dirigenti la sottoscrizione, per le materie di competenza, di dichiarazioni ed atti di ordinaria gestione, anche laddove fosse prevista da normative generali o interne la firma da parte del legale rappresentante.

Nel regolamento degli uffici e dei servizi sono definite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art.31 - Sistemi di controllo interno

Ai fini del controllo interno, è assicurato, attraverso idonei strumenti, il controllo di gestione ed è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente

La struttura di controllo interno dedicata al controllo di gestione, provvede alla verifica periodica della realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa camerale prefissati. Tale struttura opera in piena autonomia, sotto il diretto controllo del Segretario Generale, che riferisce al Presidente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori circa le verifiche ed i dati accertati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) viene nominato dalla Giunta, con funzioni di controllo interno, in forma monocratica o collegiale. I componenti devono essere in possesso dei prescritti requisiti e nominati tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La

nomina è effettuata per un periodo di tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. L'Organismo esercita in piena autonomia le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
L'Organismo, che riferisce direttamente alla Giunta, si avvale anche delle rilevazioni e dei dati elaborati dagli uffici camerali deputati al controllo di gestione nella loro attività di monitoraggio dei centri di costi individuati.
L'Organismo di cui sopra può essere costituito anche in forma associata con altre Camere di Commercio.
Le modalità di funzionamento e ogni altro aspetto non stabilito dalla legge possono essere oggetto di apposito disciplinare.

Art.32 - Gestione finanziaria

La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.
L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottate sono quelli definiti dalla legge e dal regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale; la Camera di Commercio può adottare, un ulteriore disciplinare interno di contabilità e controllo di gestione, purché non in contrasto con le norme di cui sopra.

Art.33 - Partecipazioni della Camera di Commercio

La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni della normativa vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, a società dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.34 - Aziende Speciali

La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende speciali, nei limiti e secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le Aziende speciali sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato, le specifiche norme di legge e regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale, che ne approva lo Statuto; a tale fine, la Giunta opera in particolare una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'Azienda, con specifico riferimento alla previsione dei costi ed alla individuazione delle risorse, organizzative, tecniche e finanziarie.
La Giunta dispone, altresì, le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi principali della Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
Nelle Aziende Speciali gli amministratori sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli Statuti delle medesime.

Art.35 - Obblighi dei rappresentanti nominati

La Camera di Commercio, per eventuali incarichi in Aziende, Società, Consorzi, Associazioni ed altri Organismi cui essa partecipa, designa/nomina quali propri rappresentanti i Consiglieri camerali ovvero anche persone individuate all'interno della sua struttura o all'esterno, che siano in possesso di particolari requisiti soggettivi o professionali. Comunque, i rappresentanti della Camera di Commercio in Organismi cui essa partecipa devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati.
I medesimi rappresentanti, anche al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Organismo in cui operano e lo trasmettono al Presidente della Camera di Commercio, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'Organismo. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi e/o di controllo, sarà richiesto all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa il Consiglio camerale.
La Giunta camerale, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera di Commercio presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art.36 - Altri strumenti di partecipazione

La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle Associazioni di rispettiva rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti, mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di ciascuna categoria.

Le Associazioni che hanno concorso alla designazione dei componenti il Consiglio camerale possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

Al fine di promuovere la partecipazione delle predette Associazioni, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materie di preminente interesse e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali, da istruttoria pubblica con le medesime Associazioni. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori, ai consumatori ed ai liberi professionisti, mediante la pubblicazione di notiziari di illustrazione dell'attività camerale. La Camera di Commercio provvede, altresì, a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa dell'Ente camerale, anche in via informatica.

La Camera di Commercio, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di intese, conferenze di servizi, moduli negoziali ed ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce, inoltre, Osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, il Presidente indica le iniziative adottate e lo stato di avanzamento.

Art.37 - Disciplina dei contributi

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art.2 della Legge n.580/1993, la Camera di Commercio, oltre ad iniziative dirette, realizza interventi di sostegno finanziario, anche diretti, a favore di iniziative organizzate da terzi (soggetti pubblici o privati) effettuati secondo i criteri, i limiti, le modalità e verifiche dei risultati indicati in un apposito regolamento.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.38 - Albo telematico camerale e notifica degli atti

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti sono portate a conoscenza mediante pubblicazione all'Albo telematico camerale, per sette giorni consecutivi, anche in forma sintetica o per estratto. La massima accessibilità agli stessi viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e dai regolamenti, dagli uffici che detengono gli atti.

L'Organo che emana l'atto può tuttavia decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione quando, a parere dell'Organo medesimo, l'atto riveste carattere di riservatezza ovvero quando

incorrano disposizioni legislative o regolamentari che ne escludono la divulgazione o ne consentono il differimento. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
L'Albo telematico è consultabile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
Il contenuto degli atti viene comunicato agli interessati a cura del Segretario Generale ovvero attraverso l'ufficiale giudiziario.
Nei confronti del personale in servizio, la notifica può essere eseguita con consegna nelle mani.
Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento possono essere disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di Commercio, per dare la massima diffusione all'organizzazione e alla attività amministrativa, si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

Art.39 - Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri; le modifiche sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.

Art.40 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore all'atto stesso della loro approvazione da parte del competente Organo.
Lo Statuto, i regolamenti camerali e loro modifiche sono pubblicati all'Albo telematico della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'Organo che li emana.

Art.41 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Allegato A)

Logo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina

Allegato B)

Composizione del Consiglio camerale 2025-2030

Il Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone-Latina è composto complessivamente da 25 (venticinque) componenti, 22 (ventidue) dei quali in rappresentanza dei settori economici, secondo la seguente ripartizione:

SETTORI ECONOMICI	NUMERO CONSIGLIERI
Agricoltura	2
Artigianato	2
Industria	5
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Servizi alle Imprese	3
Credito e Assicurazioni	1
Altri settori (codici ATECO 2007 aggiornamento 2022 - P, Q, R, S, T)	1
TOTALE	22

Del Consiglio camerale fanno parte, altresì, 3 (tre) componenti, di cui 2 (due) in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed 1 (uno) in rappresentanza dei liberi professionisti.